

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4011

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANGA, GUERRA, TANCREDI, BERLINGHIERI, CARNEVALI, FRAGOMELI, GINOBLE, MISIANI, RUBINATO

Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di retribuzione di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive

Presentata il 2 agosto 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. L'applicazione letterale di tale disposizione, inserita in un articolo dedicato alle « economie negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici » impone a tutta la pubblica amministrazione il divieto di retribuire qualsiasi prestazione fornita da un

professionista titolare di un incarico elettivo anche se non esiste alcun rapporto (collegamento) tra l'amministrazione che conferisce l'incarico e quella in cui si svolge il mandato elettivo.

Il problema della corretta interpretazione da attribuire alla citata disposizione è stato oggetto di varie pronunce delle sezioni regionali della Corti dei conti. Quella del Veneto, chiamata ad esprimersi in merito al compenso di un revisore dei conti titolare di incarico elettivo, ha sottolineato (deliberazione n. 569/2015/QMIG) gli « esiti del tutto inaccettabili e palesemente contrari al dettato costituzionale » che sarebbero scaturiti dall'applicazione della norma, poiché « se la locuzione "svolgimento di qualsiasi incarico conferito

dalle pubbliche amministrazioni” fosse intesa letteralmente, anche il consigliere comunale che, ad esempio, in quanto avvocato, fosse destinatario di un incarico legale da parte di un’altra pubblica amministrazione, non potrebbe percepire alcun compenso: in tal modo, difficilmente la norma potrebbe superare uno scrutinio di legittimità costituzionale e l’ingiustificata lesione di diritti costituzionali potrebbe rinvenirsi anche nella limitazione del diritto di accedere ad una carica pubblica elettiva atteso che, se il cittadino per accedere a tale carica deve abdicare al proprio diritto a ricevere il compenso per la propria attività professionale, potrebbe essere indotto a rinunciare a ricoprire la carica elettiva ».

Anche il dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno (nota del 5 novembre 2015) ha ritenuto, « preso atto che la finalità perseguita dal legislatore era la riduzione del costo degli apparati politici » che l’applicazione della norma dovesse « ritenersi limitata ai costi ed alle spese necessarie per l’esercizio degli incarichi conferiti all’amministratore in relazione alla carica elettiva e quindi all’esercizio del *munus* pubblico ».

Questi orientamenti sono stati recentemente sovvertiti dalla pronuncia della sezione delle autonomie della Corte dei conti

che sulla questione rimessa dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la citata deliberazione n. 569/2015/QMIG ha ribadito che « la disciplina vincolistica contenuta nell’articolo 5, comma 5, decreto-legge n. 78 del 2010 si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato ».

Tale ultima deliberazione lascia irrisolti tutti i dubbi di costituzionalità in relazione al diritto di uguaglianza e libera iniziativa privata nei confronti dei titolari di cariche elettive, configurando persino una compressione indiretta del diritto di elettorato passivo di tutti i cittadini che svolgono una attività professionale.

Per superare le criticità interpretative e costituzionali, riconducendo, secondo i proponenti, la norma alla finalità originaria di contenimento del costo degli apparati politici, la proposta di legge esplicita che non rientrano tra gli incarichi oggetto del vincolo di cui al citato articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, quelli conferiti ai titolari di cariche elettive da enti diversi da quello di appartenenza per lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono, inoltre, fatti salvi gli incarichi di tipo libero-professionale già conferiti, per i quali non si dà luogo alla ripetizione delle somme eventualmente erogate a titolo di corrispettivo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli eventualmente conferiti ai titolari di cariche elettive da enti diversi da quello di appartenenza per lo svolgimento di attività libero-professionali, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Sono fatti salvi gli incarichi di tipo libero professionale conferiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per essi non si dà luogo alla ripetizione delle somme eventualmente erogate a titolo di corrispettivo ».



17PDL0044910